**CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE**

**G-LAB Srl Impresa Sociale**, società di diritto italiano con sede in Bologna (BO), alla Via Paolo Nanni Costa n. 14, C.F. e P.Iva 03710401203, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Eugenia Ferrara che la rappresenta, avendone i poteri in base allo statuto sociale nonché alle procure rilasciate, PEC: g-lab@legalmail.it

*(in seguito indicata come “Committente”)*

**E**

**TNTC di Matteo Balasso, residente in Via Parma 3, San Lazzaro di Savena (BO), C.F. BLSMTT80D30E864G, P.IVA 03669231205;**

*(in seguito indicata come “Fornitore”)*

*(Committente e Fornitore di seguito collettivamente indicati come “Parti”)*

**PREMESSO CHE:**

(**A**) il Committente ha manifestato la necessità di avere a disposizione una soluzione informatica sviluppata *ex novo* che sia dotata delle funzionalità e delle caratteristiche meglio descritte nel Contratto;

(**B**) il Fornitore è un professionista attivo nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione dello sviluppo e della commercializzazione di soluzioni informatiche e applicativi *software*, *web* e *desktop*;

(**C**) il Committente intende commissionare al Fornitore lo sviluppo della soluzione informatica come descritta nel Contratto, oltre agli eventuali ulteriori servizi connessi di seguito indicati.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Valore delle Premesse)**

**1.1** Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale. Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

**Art. 2 (Definizioni)**

**2.1** Ai fini del presente Contratto, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

1. “Contratto”: il presente documento, unitamente ai documenti ad esso allegati o dallo stesso richiamati;
2. “Software”: la soluzione informatica sviluppata dal Fornitore secondo le specifiche come di seguito indicate: sviluppo di un’applicazione mobile in realtà aumentata della relativa infrastruttura server per il progetto del bando “Vivere l’Arte” di Fondazione TIM;
3. “Consegna”: la messa a disposizione da parte del Fornitore al Committente del Software sviluppato secondo i requisiti e le funzionalità indicati nel Contratto, nonché, ove previsto, della documentazione di supporto per l’installazione, la configurazione e l’utilizzazione del Software stesso;
4. “Collaudo”: la verifica, da parte del Committente, della conformità del Software rispetto alle specifiche indicate nel Contratto, come eventualmente modificate ai sensi e per gli affetti del paragrafo 7.3 del presente Contratto ovvero come eventualmente modificate in base ad apposito accordo scritto con il Committente;
5. “Utenti Autorizzati”: il Fornitore stesso, nonché i soggetti persone fisiche che abbiano un rapporto di lavoro, di collaborazione stabile o di consulenza con il Fornitore e che svolgano normalmente la propria attività presso i locali aziendali del Fornitore, anche quando siano autorizzati occasionalmente e temporaneamente a svolgere la propria attività al di fuori dei predetti locali;
6. “Formazione”: il servizio con il quale il Fornitore effettua attività didattica e di *training* in relazione all’uso del Software a favore del Committente;
7. “Assistenza”: il servizio tecnico di supporto connesso con l’uso del Software offerto dal Fornitore al Committente;
8. “Manutenzione dinamica”: il servizio di modifica, aggiornamento o miglioramento del Software, tale da introdurre funzionalità non previste nel Contratto o comunque necessarie per aggiornarlo o adeguarlo a nuove esigenze di utilizzazione del Committente;
9. “Informazioni Riservate”: i dati, le informazioni o le conoscenze che abbiano valore economico o utilità evidenti in quanto tenuti riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati o trasmessi da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, purché specificamente qualificati come “riservati” o “segreti” dalla Parte che vi abbia interesse.

**Art. 3 (Oggetto del Contratto)**

**3.1** Il presente Contratto haad oggettola realizzazione del Software secondo le specifiche ivi indicate:

* il progetto prevede lo sviluppo del Software (app in realtà aumentata capace di mostrare contenuti 3D animati all’interno delle stanze del museo Galileo Galilei di Firenze). Il Software sarà fruibile dai dispositivi personali dei visitatori, Android e iOS, che rispettino i requisiti minimi tecnologici richiesti;
* il contenuto 3D aumentato sarà posizionato al centro delle stanze del museo. Laddove non sarà possibile utilizzare classici algoritmi di tracking come markers o QR codes, sarà necessario prevedere un’infrastruttura tecnologica capace di “localizzare” i telefoni degli spettatori all’interno dell’edificio. La localizzazione e il tracking saranno i primi punti tecnici da approfondire una volta approvato il progetto, poichè potrebbero richiedere hardware dedicato e aumentare la complessità del progetto;
* ogni contenuto 3D in realtà aumentata sarà accompagnato da un quiz di verifica delle conoscenze, che permetterà di collezionare dei badge in grado di risolvere un quesito posto all’inizio del percorso;
* il Software sarà affiancato da un applicativo web che permette di associare alle stanze museali il contenuto AR 3D e creare il relativo quiz;
* per permettere al contenuto di un’app Unity di cambiare nel tempo senza la necessità di creare una nuova release Software, il contenuto 3D sarà caricato e scaricato attraverso il sistema di asset bundle di Unity;
* per operare in autonomia, il cliente necessiterà quindi di una minima preparazione/formazione sull’utilizzo di Unity, in particolare su:
  + import di un modello 3D su unity e assegnazione textures/materiali - Navigazione della scena 3D con le operazioni fondamentali - Riproduzione di animazioni sul modello 3D;
  + esportazione di un asset bundle;
  + caricamento dell’asset bundle sul portale dedicato ai contenuti;
  + nello sviluppo è inoltre compreso il sound/music design dell’applicativo AR.

**Art. 4 (Corrispettivo per lo sviluppo del Software)**

**4.1** Il Committente si obbliga a pagare al Fornitore, a fronte della realizzazione del Software, un corrispettivo pari ad euro 9.334,00 (novemilatrecentotrentaquattro). Sono esclusi da questa quantificazione, laddove condivisi ed autorizzati dal Committente, i costi di noleggio server, di acquisto di eventuale hardware utilizzato per il tracking dei dispositivi utente e le quote di iscrizione agli store Google Play e Apple Store necessari per la pubblicazione del Software. Sono inoltre esclusi i costi di trasferta del Fornitore a Firenze per operare in presenza nel museo, laddove precedentemente autorizzati dal Committente.

**4.2** Il pagamento di cui al paragrafo precedente sarà effettuato dal Committente a mezzo bonifico bancario a favore del Fornitore entro i seguenti termini e previa emissione di fattura:

* ⁠acconto pari al 40% (quarantapercento) del totale da corrispondersi all’avvio dei lavori;
* saldo pari al 30% (trentapercento) del totale da versarsi entro la data del 30/09/2025;
* saldo del 30% (trentapercento) del totale a consegna definitiva e collaudo come indicato nel Contratto.

**Art. 5 (Ritardo nei pagamenti e interessi moratori)**

**5.1** Il Committente non sarà responsabile per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 4 del presente Contratto, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Fornitore il rischio del caso fortuito.

**Art. 6 (Realizzazione del Software)**

**6.1** Il Fornitore procederà alla realizzazione del Software, secondo le specifiche indicate nello stesso Contratto, con organizzazione dei mezzi a tal fine necessari e con gestione a proprio rischio.

**6.2** Qualora, ai fini della realizzazione del Software, il Fornitore debba consegnare o mettere comunque a disposizione del Committente materiali o contenuti di qualsivoglia natura (quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: dati, testi, grafici, immagini, suoni e video), il Fornitore stesso garantisce che tali materiali o contenuti, oltre a non essere contrari a norme imperative di legge, sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto d’autore, marchio, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto e/o consuetudine, esonerando fin d’ora il Committente da qualsivoglia onere di accertamento e/o controllo della veridicità di tali affermazioni. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga espressamente a manlevare sostanzialmente e processualmente il Committente mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse le spese legali, derivanti da pretese economiche che soggetti terzi possano vantare sui materiali o contenuti eventualmente consegnati o messi a disposizione del Committente ai sensi del presente paragrafo.

**Art. 7 (Risoluzione per inadempimento)**

**7.1** Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti), in caso di grave ritardo nella consegna del Software (o di qualunque difformità rispetto a quanto indicato nel Contratto), dovuto a dolo o colpa del Fornitore, ove quest’ultimo non vi abbia posto rimedio decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dal Committente. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., che dovrà intendersi come grave ritardo, tale da giustificare la risoluzione del Contratto, il ritardo nella consegna del Software rispetto ai termini indicati nel Contratto che sia superiore a 1 (uno) mese rispetto alla data prevista.

**Art. 8 (Collaudo e consegna del Software)**

**8.1** Una volta completata la realizzazione del Software secondo quanto previsto all’art. 6 del presente Contratto, il Fornitore provvederà a consegnare lo stesso al Committente in forma di codice eseguibile, ovvero a metterlo altrimenti a disposizione dello stesso, secondo le modalità indicate nel Contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consentendogliene la fruizione *As a Service* mediante l’uso di una interfaccia *web*).

**8.2** Entro 1 (uno) mese dalla consegna o dalla messa a disposizione del Software da parte del Fornitore il Committente dovrà procedere al Collaudo dello stesso. Trascorso il termine in questione senza che il Committente vi abbia provveduto o senza che ne abbia comunicato l’esito al Fornitore, il Collaudo si avrà per effettuato con esito positivo e il Software si dovrà considerare interamente accettato a tutti gli effetti di legge.

**8.3** In caso di esito negativo del Collaudo, il Fornitore sarà tenuto all’eliminazione dei vizi riscontrati, documentati e segnalati dal Committente entro un termine congruo rispetto alle modifiche da apportare. Quando il Fornitore abbia apportato le modifiche necessarie al Software, il Committente procederà a un nuovo Collaudo secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente art. 8.

**8.4** A seguito dell’esito positivo del Collaudo, il Fornitore provvederà a consegnare al Committente il Software in versione definitiva, sempre che tale versione non sia già a disposizione del Committente, tramite consegna su supporto di memoria, ovvero in qualunque altro modo mediante il quale il Committente sia messo in condizioni di fruire in modo autonomo del Software.

**Art. 9 (Limitazione di responsabilità del Fornitore)**

**9.1** Il Fornitore è responsabile della conformità del Software rispetto alle specifiche indicate nel Contratto, come eventualmente modificate in base ad apposito accordo scritto con il Committente.

**Art. 10 (Titolarità dei diritti sul Software)**

**10.1** Il Fornitore concede al Committente una licenza d’uso esclusiva, irrevocabile, illimitata nel tempo e nello spazio, con pieno diritto di sub-licenza e trasferimento, relativa al Software sviluppato. La presente licenza si estende a ogni modalità di utilizzo, compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l’installazione, l’esecuzione, la duplicazione, l’adattamento, la distribuzione, la comunicazione a terzi, l’integrazione con altri sistemi e l’uso commerciale del Software. Resta inteso che il Committente potrà apportare modifiche, aggiornamenti e personalizzazioni al Software, direttamente o tramite terzi di propria fiducia, anche senza il previo consenso del Fornitore. Il Fornitore si impegna, su richiesta del Committente, a fornire il codice sorgente del Software, unitamente alla relativa documentazione tecnica, in formato completo e aggiornato, idoneo a garantirne l’autonoma gestione e manutenzione da parte del Committente o di suoi incaricati. Il Fornitore rinuncia sin d’ora a ogni pretesa economica ulteriore relativa allo sfruttamento del Software da parte del Committente, salvo quanto espressamente previsto nel Contratto.

**Art. 11 (Garanzia)**

**11.1** Il Fornitore garantisce, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna del Software, che lo stesso è esente da errori di programmazione tecnico/funzionali (in seguito indicati anche come “*bugs”* o, al singolare, “*bug*”).

**11.2** Ove riscontri un *bug*, il Committente ha l’onere di denunciarlo per iscritto al Fornitore entro 20 (venti) giorni dalla sua scoperta. Il Fornitore provvederà tempestivamente alla correzione dei *bugs* denunciati, senza alcun onere per il Committente.

**Art. 12 (Formazione, Assistenza e Manutenzione Dinamica)**

**12.1** Il Fornitore, ove richiesto, provvederà a fornire al Committente servizi di Formazione, Assistenza e Manutenzione Dinamica alle condizioni indicate nel Contratto o, in mancanza, dietro presentazione di apposito preventivo scritto.

**Art. 13 (Riservatezza)**

**13.1** Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

1. a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
2. ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
3. a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del Contratto;
4. a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
5. a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
6. a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

**13.2** Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

1. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
2. le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
3. le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
4. le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
5. le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
6. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
7. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

**13.3** Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

**Art. 14 (Durata del Contratto)**

**14.1** Il Contratto inizierà a produrre i propri effetti dalla data di sottoscrizione e continuerà a produrli fino alla completa esecuzione delle obbligazioni di ciascuna delle Parti, ovvero fino alla sua risoluzione ai sensi del presente Contratto.

**Art. 15 (Tutela dei dati personali)**

**15.1** Nell’esecuzione delle attività inerenti il Contratto, le Parti dichiarano e garantiscono che ogni trattamento di dati personali sarà effettuato nel pieno rispetto della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”), e ogni misura, linea guida ed opinione emessa da una competente autorità garante della privacy, dal Working Party 29 istituito dalla Direttiva n. 95/46/EC, dall’European Data Protection Board istituito dall’articolo 63 e seguenti del GDPR e da ogni autorità competente.

**15.2** Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare il Committente con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa privacy, anche se effettuati dai propri ausiliari.

**Art. 16 (Comunicazioni)**

**16.1** Tutte le comunicazioni e notifiche, richieste o consentite dalle disposizioni contenute nel presente Contratto, o comunque ad esso inerenti, dovranno essere inviate a mezzo fax, *e-mail*, PEC, lettera semplice o raccomandata A/R – secondo la specifica modalità di volta in volta richiesta – ai recapiti delle Parti indicati in epigrafe.

**16.2** Ogni variazione dei recapiti indicati in epigrafe dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti)**.** La variazione avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

**Art. 17 (Legge applicabile e foro competente)**

**17.1** L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

**17.2** Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge tutte le controversie derivanti da, o comunque relative al presente Contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Bologna (Italia), con espressa rinuncia del Committente a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro.

**Art. 18 (Interpretazione del Contratto)**

**18.1** I termini tecnico-informatici, aziendalistici e commerciali contenuti nel presente Contratto dovranno essere interpretati nel senso comune e nel significato corrente che essi assumono nello specifico ambito di riferimento e secondo buona fede.

**Art. 19 (Clausola di completezza)**

**19.1** Il presente Contratto costituisce un accordo completo tra le Parti con riferimento al suo Oggetto e annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le Parti sul medesimo Oggetto.

**19.2** Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe.

**Art. 20 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)**

**20.1** Qualora una o più clausole del presente Contratto siano ritenute nulle, annullabili o comunque inefficaci da parte della competente autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché la competente autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci.

\*\*\*

**Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaminato, discusso e negoziato l’intero contenuto del Contratto e di avere agito nella qualità di professionisti, con la conseguenza che le singole clausole non necessitano di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.**

*Luogo Data*

|  | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- | --- |

COMMITTENTE FORNITORE

|  |  |
| --- | --- |

[*fine documento*]